IMPORTANTE-DURC

(OBBLIGATORIO SIA PER LE IMPRESE E SIA PER I LAVORATORI AUTONOMI)

(D.lgs 276/03 art. 86- D.lgs 251/04 art. 20- D.L. 223/06 -D.Lgs 81/08 e D.Lgs 106/09)

SI RAMMENTA, CHE IN RIFERIMENTO ALLE LEGGI SOPRA CITATE, È OBBLIGATORIO, PRESENTARE IL DURC E L'ORGANICO MEDIO ANNUO DI TUTTE LE IMPRESE E PER TUTTI I LAVORATORI AUTONOMI, CHE INTERVENGONO SU UN CANTIERE (IMPRESA PRINCIPALE DELLE OPERE IN C.A., IMPRESA PER LE MURATURE, IMPRESE PER LE RIFINITURE, IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI TUTTI GLI IMPIANTI TECNOLOGICI, ECC.) PRIMA DELL'INIZIO LAVORI.

SI RICORDA CHE IL DURC DAL 01/09/2008, DEVE ESSERE PRODOTTO DALL'IMPRESA ED ACQUISITO DAL SOGGETTO RICEVENTE, IN ORIGINALE ED ESCLUSIVAMENTE SU CARTA FILIGRANATA, CON FIRMA AUTOGRAFA DEL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PREVIDENZIALE E NON IN FOTOCOPIA. MENTRE PER I LAVORATORI AUTONOMI, SEMPRE IN ORIGINALE RILASCIATO DALL'INPS O INAIL.

IL DURC NON PUÒ ESSERE OGGETTO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA PARTE DELL'IMPRESA.

SEMPRE DAL 01/09/08, IN CASO DI RICEVIMENTO DEL DURC RIPORTANTE LA DATA DI EMISSIONE O DI RISTAMPA, STAMPATO SU CARTA NON FILIGRANATA, IL SETTORE SCRIVENTE, SARÀ COSTRETTO A DARE IMMEDIATA COMUNICAZIONE ALLA CASSA EDILE PER I PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

IN ASSENZA DELLA CERTIFICAZIONE DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA, ANCHE IN CASO DI VARIAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, È SOSPESA L'EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO (SIA D.I.A. – S.C.I.A. O PERMESSO DI COSTRUIRE DISCIPLINATI DAL DPR 380/01). GLI STESSI TITOLI ABILITATIVI, POSSONO ESSERE SOSPESI IPSO IURE PER LA MANCATA PRESENTAZIONE DEL DURC, ANCHE DOPO I TRENTA GIORNI NEL CASO DI D.I.A. O DOPO I 60 GIORNI IN CASO DI S.C.I.A..

COME PREVISTO PER LEGGE, IN **OGNI CANTIERE DEVE ESSERE DEPOSITATA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA (LIBRO MATRICOLA, POS, PIANO PONTEGGI, REGISTRO DI CANTIERE VIDIMATO DALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO, ECC.)** DA ESIBIRE, SU
RICHIESTA, AGLI ORGANI PREDISPOSTI AL CONTROLLO.

GLI OPERAI PRESENTI, COME PREVISTO DAL D.LGS 81/08 E S.M.I., DEVONO ESPORRE APPOSITA TESSERA DI RICONOSCIMENTO CORREDATA DI FOTOGRAFIA. LO STESSO OBBLIGO GRAVA ANCHE IN CAPO AI LAVORATORI AUTONOMI.

SI RAMMENTA INOLTRE, CHE AI SENSI **DEL D.LGS 81/08 E 106/09** E S.M.I., SU **TUTTI I CANTIERI È OBBLIGATORIO**, ADOTTARE **TUTTE LE MISURE PER LA SICUREZZA AI SENSI.**

SANZIONI

L'art. 90, comma 10 del D.Lgs.n. 81/2008 stabilisce, in capo al Comune, l'obbligo di

sospendere l'efficacia del titolo abilitativo edilizio nel caso in cui non sia stato presentato il D.U.R.C. delle imprese o dei lavoratori autonomi o non sia stata presentata la notifica preliminare di cui all'art. 99 del decreto, quando prevista.

L'art. 157, comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 81/2008 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per i committenti e i responsabili dei lavori per la violazione dell'art. 90, comma 9, lettera c) del D.Lgs. e cioè per non aver trasmesso all'amministrazione comunale, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire, DIA o SCIA, copia della notifica preliminare di cui di cui all'art. 99 del D.Lgs., quando prevista, il DURC (documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi), e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) del citato art. 90,comma 9.

L'art. 157, comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 81/2008 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 Euro per i committenti e i responsabili dei

lavori per la violazione dell'art. 90, comma 7 del D.Lgs. e cioè per non aver indicato

nel cartello di cantiere il nominativo del coordinatore per la progettazione e del COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.